FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DELLE AGENZIE GENERALI INA-Assitalia

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

DOCUMENTO SULLE RENDITE

approvato dal CDA in data 27/07/2026

PREMESSA

L'aderente al Fondo Pensione dei dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali INA – Assitalia (di seguito denominato "Fondo"), che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria con almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea), ha diritto alla prestazione pensionistica complementare.

L'aderente può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

IMPORTANTE: l'aderente può scegliere di avere tutto in capitale nei seguenti casi:
1. se, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (per il 2026 pari a € 7.101,12 lordi annui, per gli anni successivi è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it); oppure
2. se è iscritto al fondo pensione da prima del 28 aprile 1993 (vecchio iscritto).

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, anche diverse, maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto totale con relativa attestazione (tramite dichiarazione dell'altro fondo o mediante estratto conto attuale dell'altra posizione di previdenza complementare).
Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo di iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato.

Ai fini dell'erogazione della rendita vitalizia ai propri aderenti, il Fondo pensione ha stipulato apposita convenzione assicurativa con la Compagnia Generali Italia SpA.
La prestazione pensionistica complementare in forma rendita vitalizia è erogata per la durata di tutta la vita e non ammette riscatto. In particolare, sarà erogata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e che chiederà di trasformare in rendita, alla sua età al momento della richiesta della rendita, al periodo di rateazione scelto (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), alla tipologia di rendita scelta, al sesso.
La 'trasformazione' del capitale in rendita vitalizia avviene applicando i 'coefficienti di conversione', la rivalutazione ed i costi indicati sinteticamente negli Allegati e nelle Convenzioni tra il Fondo pensione e la Compagnia Generali Italia SpA.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DELLE AGENZIE GENERALI INA-Assitalia

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN FORMA PERIODICA

La prestazione pensionistica può essere percepita in forma periodica secondo una delle modalità previste dalla normativa vigente e dalla documentazione del Fondo.

Le prestazioni pensionistiche in forma periodica si distinguono in:

1) Rendite vitalizie assicurative;
2) Rendite a durata definita;
3) Prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili;
4) Prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato (richiedibile a far data dal 31 ottobre 2026).

Le rendite vitalizie assicurative (punto 1) sono erogate dall'impresa di assicurazioni con la quale il Fondo ha stipulato apposita convenzione;
Le altre prestazioni in forma periodica (punti 2, 3, e 4) sono erogate direttamente dal Fondo, così che il montante residuo continua a restare investito durante il periodo di erogazione.
Tali nuove prestazioni in forma periodica (punti 2, 3, e 4) si caratterizzano per una maggiore flessibilità nell'utilizzo del montante previdenziale accumulato, nonché per la possibile variabilità nel tempo degli importi erogati in funzione dell'andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota del comparto di investimento prescelto. Inoltre, per tali nuove prestazioni in forma periodica permane il rischio che la durata della vita dell'aderente risulti superiore alla durata della prestazione, con conseguente esaurimento del montante residuo disponibile.

L'aderente potrà revocare la scelta per la nuova prestazione in forma periodica prima che il Fondo Pensione abbia liquidato il primo importo. Dopo l'inizio della liquidazione, la scelta è irrevocabile.

Attenzione:
Fino al 31 dicembre 2026 (termine del periodo transitorio previsto) il Fondo acquisirà le richieste di nuove prestazioni in forma periodica (punti 2, 3, e 4); tuttavia potrà liquidare le stesse una volta completato l'adeguamento al riguardo dei sistemi operativi interni.

1) Rendite Vitalizie Assicurative

La pensione complementare erogata sotto forma di rendita vitalizia deriva dal valore della posizione individuale che l'aderente avrà accumulato presso il Fondo al momento del pensionamento ed alla connessa età anagrafica (al netto dell'eventuale quota da erogare in forma di capitale).

Il montante destinato alla prestazione viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita immediata corrisposta per tutta la vita con la periodicità prescelta tra quelle disponibili. L'ammontare annuo della rendita vitalizia si determina applicando al premio unico il corrispondente coefficiente di conversione individuato sulla base del sesso, dell'età di riferimento nonché della

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

rateazione della rendita prescelta dall'aderente/assicurato. Tale ammontare è periodicamente rivalutabile.
Per l'erogazione della rendita vitalizia il Fondo ha in essere una convenzione assicurativa con Generali Italia SPA.
La convenzione assicurativa permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra una delle seguenti tipologie di rendita vitalizia:

RENDITA	DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA E FINALITA'
VITALIZIA	Rendita vitalizia posticipata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e si estingue con il decesso dell'aderente stesso. Questo tipo di rendita è adatto a chi desidera a vere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti (come nella rendita reversibile e nella rendita certa per 5 o 10 anni)
REVERSIBILE	Rendita vitalizia posticipata reversibile rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al decesso dell'aderente la rendita è corrisposta, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Questo tipo di rendita è adatto per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
CERTA PER 5 o 10 ANNI	Rendita vitalizia posticipata rivalutabile certa per 5 o 10 anni a premio unico: prevede il pagamento di una rendita certa per un numero di anni scelti dall'aderente tra quelli indicati nelle condizioni generali di contratto. Negli anni del periodo di certezza, la rendita è erogata all'aderente se vivente ovvero ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine del periodo di certezza scelto, la

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

	rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita; si estingue se l'aderente è deceduto. Questo tipo di rendita è adatto per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione
CONTROASSICURATA	Rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai beneficiari il capitale residuo pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate fino alla data del decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti beneficiari dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC)	Rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza, rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Qualora durante il periodo di erogazione della rendita intervenga una condizione di non autosufficienza dell'aderente l'importo della rata si raddoppia. La rendita si estingue con il decesso dell'aderente.

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

2) Rendita a durata definita

La rendita a durata definita prevede il pagamento di una prestazione pensionistica periodica per una durata corrispondente alla vita attesa residua dell'aderente al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica.
La durata corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita residua dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, determinata sulla base delle vigenti tavole demografiche ISTAT utilizzate ai fini di quanto previsto dalla legge 335/1995. È consentito richiedere una durata superiore alla speranza di vita per un massimo di 5 anni.

Durante il periodo di erogazione, il montante residuo continua a restare investito presso il Fondo, nel comparto prescelto dall'aderente (o, in assenza di scelta, nel comparto a connotazione maggiormente prudenziale). L'importo delle singole rate di rendita può dunque variare nel tempo in funzione dell'andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota del comparto di investimento prescelto.
L'importo di ciascuna rata è determinato, alla data della relativa liquidazione, dividendo il montante residuo disponibile per il numero delle rate ancora da erogare. Il pagamento delle singole rate della rendita a durata definita avviene su base trimestrale, semestrale o annuale ed un importo minimo di € 500,00,

Tale prestazione si rivolge all'aderente che desidera distribuire il proprio montante previdenziale lungo un orizzonte temporale coerente con la propria aspettativa di vita, mantenendo investito il capitale residuo presso il Fondo Pensione.
Di seguito, i rischi da considerare:
• Rischio di longevità: se vivi più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultima rata;
• Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito;
• Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale del pensionamento a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo.

3. Prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili

La prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili prevede la facoltà per l'aderente di richiedere, nel tempo, l'erogazione di importi liberamente determinati entro il limite massimo progressivamente maturato sulla base di una rendita figurativa a durata definita con frazionamento annuale.

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

I prelievi possono essere richiesti fino ad un massimo di 4 prelievi l'anno e un importo minimo di € 500,00, con decorrenza dalla data di accesso e attivazione della prestazione pensionistica.

La richiesta di accesso alla prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili, così come le singole richieste di prelievo, sono presentate utilizzando la modulistica, anche *on line* in area riservata, messa a disposizione sul sito web del Fondo.

Al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica, o della singola richiesta di prelievo, l'aderente avrà conoscenza della stima degli importi che potrà prelevare determinati sulla base dell'ultimo valore quota disponibile. L'importo effettivamente liquidato potrà risultare differente in conseguenza delle variazioni del valore quota intervenute tra la data della richiesta e la data del disinvestimento.
Il montante residuo continua a restare investito presso il Fondo Pensione e gli importi concretamente prelevabili possono variare nel tempo in funzione dell'andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota.
Alla scadenza del periodo di vita residua dell'aderente così come determinato al momento della richiesta della prestazione pensionistica, il prelievo da erogarsi potrà essere esclusivamente pari al montante residuo non ancora prelevato (fermo restando che il suo importo potrà variare nel tempo in funzione dell'andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota).
Tale prestazione si rivolge all'aderente che desidera mantenere la massima flessibilità nell'utilizzo delle somme accumulate presso il Fondo.
Di seguito, i rischi da considerare:
• Rischio di longevità: una volta prelevati tutti gli importi (nel corso della durata della rendita a durata definita figurativa che fa da riferimento), il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultimo prelievo.
• Rischio di investimento: il valore delle quote – e quindi l'importo massimo prelevabile in euro – varia con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito.
• Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale del pensionamento a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. Prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato (<u>richiedibile a far data dal 31 ottobre 2026</u>)

La prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato prevede l'erogazione rateizzata del montante accumulato per un periodo scelto dall'aderente, in anni interi, non inferiore a cinque anni.
In ogni caso, la durata prescelta dall'aderente non può essere superiore al numero di anni interi della speranza di vita residua dell'aderente medesimo al momento della richiesta della prestazione, determinata sulla base delle vigenti tavole demografiche ISTAT utilizzate ai fini di quanto previsto

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

dalla legge 335/1995.
Il pagamento delle singole rate della prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata avviene su base trimestrale, semestrale o annuale.
Durante il periodo di erogazione il montante residuo continua a restare investito presso il Fondo e l'importo delle singole rate può variare nel tempo in funzione dell'andamento della gestione finanziaria e del conseguente valore della quota del comparto di investimento prescelto.
Tale prestazione si rivolge all'aderente che desidera programmare nel tempo l'utilizzo del proprio montante previdenziale mediante rate periodiche.
Di seguito, i rischi da considerare:
• Rischio di longevità: se il periodo di durata prescelto per l'erogazione frazionata si conclude prima della tua vita, non riceverai più alcuna erogazione dal Fondo.
• Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito.
• Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale del pensionamento a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

L'erogazione frazionata è disponibile dal 31 ottobre 2026 (per effetto del rinvio approvato dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026). Le richieste potranno essere presentate a partire da tale data.

Tutte le tipologie di prestazioni in forma periodica sono alternative tra loro.
Una volta effettuata la scelta della tipologia di prestazione in forma periodica, essa non può essere revocata.
Ciascuna delle prestazioni può essere convertita in rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile per il montante residuo tempo per tempo.
Le nuove prestazioni non sono cumulabili con la RITA eventualmente già in corso di erogazione.
Dal momento dell'avvio di una qualsiasi delle nuove prestazioni non è possibile proseguire la contribuzione, salvo l'apertura di una distinta posizione per effetto dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con maturazione del TFR, né è possibile conseguire anticipazioni.

5. Designazione beneficiari

Al momento della richiesta di accesso alla prestazione pensionistica in forma periodica, per talune tipologie è necessario che venga designato il beneficiario (o i beneficiari) in caso di decesso.
La designazione può consistere anche nella conferma dei beneficiari già indicati durante la fase di accumulo. In particolare, occorre la designazione di beneficiario (o beneficiari), che abbia diritto alla prestazione in caso di decesso dell'aderente, per le seguenti tipologie di prestazioni pensionistiche in forma periodica:
a) Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile reversibile;
b) Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile certa per 5 oppure 10 anni e poi vitalizia;

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 1362
Via Reno, 30 - 00198 Roma
PEC: fpdipendentiina@pec.it
E-mail: fondopensione@agenzieina.itl
Codice Fiscale: 97094160583

c) Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'aderente;
d) Rendita a durata definita;
e) Prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili;
f) Prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato.

Per la rendita vitalizia immediata a premio unico reversibile, dovrà essere indicato un unico beneficiario in caso di decesso dell'aderente (reversionario), che non potrà essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione in rendita.
Per tutte le altre prestazioni pensionistiche in forma periodica, potranno essere indicati anche più beneficiari in caso di decesso dell'aderente; tale designazione potrà essere modificata anche dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione pensionistica.
In assenza di designazione dei beneficiari, per le prestazioni di cui alle lettere b) e c) (Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile certa per 5 oppure 10 anni e poi vitalizia, e Rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'aderente), si intenderanno quali beneficiari gli eredi legittimi dell'aderente.
Per le prestazioni di cui alle lettere d) (rendita a durata definita), e) (prestazione pensionistica mediante prelievi liberamente determinabili) e f) (prestazione pensionistica mediante erogazione frazionata del montante accumulato), in assenza di designazione dei beneficiari, la richiesta di prestazione pensionistica non potrà essere accolta.

Allegati:
Allegato 1 Contratto di assicurazione tra il Fondo pensione e Generali Italia SpA
Allegato 2 Condizioni di assicurazione
Allegato 3 DIP Aggiuntivo Vita Rendite immediate
Allegato 4 DIP Vita Rendite immediate

GENERALI

Contratto collettivo per l'assicurazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 97963

Stipulato tra

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DELLE AGENZIE GENERALI INA-ASSITALIA (codice fiscale: 97094160583), di seguito definito "Contraente"

e

GENERALI ITALIA S.p.A.

p r e m e s s a

1. Il Contraente è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (di seguito definita Commissione di Vigilanza).
2. Generali Italia è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'IVASS ai sensi dell'art. 6, co. 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito *"decreto"*).
3. Il Contraente intende stipulare il contratto di cui all'art. 6, comma 3 del decreto.

CONTRAENTE E ASSICURATI

Il presente contratto ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata annua, con rivalutazione annua delle prestazioni, sulla testa degli aderenti al Contraente ("Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto/Regolamento del Contraente, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Contraente stesso.

GI Agenzia Polizza 11.col

Generali Italia S.p.A.
Sede Legale Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)
T +39.041.5492111 - F +39.041.5492909
info.it@generali.com - generali.it

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale Euro 1.618.828.460,00 i.v., Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

GENERALI

Il presente contratto è regolato:

- dalle Condizioni di assicurazione del Set Informativo RENDITE IMMEDIATE ed. 01/19 ;
- dalle Condizioni Speciali di Assicurazione;
- da eventuali appendici ed allegati;
- dalle disposizioni legislative in materia.

La data di ***decorrenza*** del presente contratto viene fissata al 01 gennaio 2019.

Mogliano Veneto, 01 gennaio 2019

CONTRAENTE
(Timbro e firma)
FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DELLE AGENZIE GENERALI INA ASSITALIA

GENERALI ITALIA S.p.A.

Il Contraente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente l'Art. 8 – *Decorrenza e durata del contratto*, delle Condizioni di assicurazione.

CONTRAENTE
(Timbro e firma)

FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DELLE AGENZIE GENERALI INA ASSITALIA

GI_Agenzie_Polizza_IR.odt

GENERALI

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Caricamento

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 9 "Premi, mezzi di versamento e caricamento applicato" delle Condizioni di Assicurazione riportate nel Set Informativo, per l'elaborazione dei tassi di conversione in rendita di cui all'allegato sono applicati i seguenti costi:

- Caricamenti gravanti sul premio: 0%;
- Caricamenti sulla rata di rendita: 1,25% (1,50% per la sola rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza).

Pertanto, il caricamento complessivo espresso sul premio ed utilizzato per l'elaborazione dei tassi di conversione in rendita risulta del:

- 1,23% per le tipologie di rendita vitalizia semplice, certa 5 anni, certa 10 anni, reversibile e controassicurata;
- 1,48% per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza.

Art. 2 – Rateazione della rendita

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 4 – *Pagamento delle prestazioni* delle Condizioni di assicurazione riportate nel Set Informativo, le rateazioni di erogazione della rendita posticipata sono le seguenti: mensile, trimestrale, semestrale, annuale.

Art. 3 - Beneficiari

A parziale modifica di quanto previsto all'Art. 5 – *Beneficiari* delle Condizioni di Assicurazione riportate nel Set Informativo, si stabilisce che i beneficiari delle prestazioni del presente contratto sono gli assicurati o i loro aventi diritto.

Art. 4 – Rivalutazione

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 16 – *Clausola di rivalutazione, lettera a)* delle Condizioni di Assicurazione riportate nel Set Informativo, il rendimento trattenuto dalla Società è pari a 1,20 punti percentuali assoluti.

Inoltre, qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 2,10% ed inferiore al 2,20% (intervallo di rendimento), il tasso di rendimento trattenuto sopra indicato è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

GENERALI

Allegato – Tassi di conversione in rendita

Age - Shifting

Le tavole demografiche A62D comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age-shifting (sotto riportata).

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

maschi			femmine		
nati da	**a**	**shift**	**nate da**	**a**	**shift**
01/01/1900	31/12/1907	7	01/01/1900	31/12/1908	7
01/01/1908	31/12/1917	6	01/01/1909	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1919	5	01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1920	31/12/1925	4	01/01/1923	31/12/1929	4
01/01/1926	31/12/1938	3	01/01/1930	31/12/1940	3
01/01/1939	31/12/1947	2	01/01/1941	31/12/1949	2
01/01/1948	31/12/1957	1	01/01/1950	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0	01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1978	-1	01/01/1967	31/12/1976	-1
01/01/1979	31/12/1992	-2	01/01/1977	31/12/1986	-2
01/01/1993	31/12/2006	-3	01/01/1987	31/12/1996	-3
01/01/2007	31/12/2020	-4	01/01/1997	31/12/2007	-4
01/01/2021	Oltre	-5	01/01/2008	31/12/2018	-5
			01/01/2019	31/21/2020	-6
			01/01/2021	Oltre	-7

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02660	0,02417
51	0,02730	0,02475
52	0,02804	0,02536
53	0,02881	0,02600
54	0,02963	0,02667
55	0,03049	0,02737
56	0,03139	0,02811
57	0,03235	0,02889
58	0,03337	0,02971
59	0,03444	0,03057
60	0,03559	0,03149

Età	Maschi	Femmine
61	0,03681	0,03246
62	0,03810	0,03350
63	0,03948	0,03459
64	0,04094	0,03576
65	0,04250	0,03701
66	0,04418	0,03834
67	0,04597	0,03976
68	0,04791	0,04129
69	0,05001	0,04293
70	0,05228	0,04470

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02642	0,02403
51	0,02711	0,02460
52	0,02784	0,02520
53	0,02860	0,02583
54	0,02941	0,02649
55	0,03025	0,02718
56	0,03114	0,02791
57	0,03209	0,02868
58	0,03309	0,02948
59	0,03415	0,03034
60	0,03527	0,03124

Età	Maschi	Femmine
61	0,03647	0,03220
62	0,03774	0,03321
63	0,03909	0,03429
64	0,04052	0,03544
65	0,04205	0,03666
66	0,04369	0,03797
67	0,04545	0,03937
68	0,04734	0,04086
69	0,04938	0,04247
70	0,05159	0,04420

01_Agenzie_Polizza_21_col

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02633	0,02395
51	0,02702	0,02452
52	0,02774	0,02512
53	0,02850	0,02574
54	0,02930	0,02640
55	0,03014	0,02709
56	0,03102	0,02781
57	0,03196	0,02857
58	0,03295	0,02937
59	0,03400	0,03022
60	0,03512	0,03112

Età	Maschi	Femmine
61	0,03630	0,03207
62	0,03756	0,03308
63	0,03889	0,03414
64	0,04032	0,03528
65	0,04183	0,03649
66	0,04345	0,03779
67	0,04519	0,03917
68	0,04706	0,04065
69	0,04908	0,04225
70	0,05126	0,04396

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02628	0,02390
51	0,02696	0,02447
52	0,02768	0,02507
53	0,02843	0,02569
54	0,02922	0,02634
55	0,03006	0,02703
56	0,03094	0,02775
57	0,03187	0,02850
58	0,03286	0,02930
59	0,03390	0,03015
60	0,03501	0,03104

Età	Maschi	Femmine
61	0,03619	0,03198
62	0,03744	0,03298
63	0,03877	0,03405
64	0,04018	0,03518
65	0,04168	0,03638
66	0,04329	0,03767
67	0,04501	0,03904
68	0,04687	0,04052
69	0,04887	0,04210
70	0,05104	0,04379

GI_Agenzie_Polizza_21.pdf

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02658	0,02416
51	0,02728	0,02474
52	0,02802	0,02535
53	0,02879	0,02598
54	0,02960	0,02665
55	0,03045	0,02735
56	0,03136	0,02809
57	0,03231	0,02886
58	0,03332	0,02968
59	0,03439	0,03055
60	0,03552	0,03146

Età	Maschi	Femmine
61	0,03673	0,03243
62	0,03801	0,03345
63	0,03936	0,03455
64	0,04081	0,03571
65	0,04235	0,03694
66	0,04399	0,03826
67	0,04576	0,03968
68	0,04765	0,04119
69	0,04970	0,04281
70	0,05190	0,04455

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02641	0,02402
51	0,02710	0,02459
52	0,02782	0,02519
53	0,02858	0,02582
54	0,02938	0,02647
55	0,03022	0,02716
56	0,03111	0,02789
57	0,03205	0,02866
58	0,03304	0,02946
59	0,03410	0,03031
60	0,03521	0,03121

Età	Maschi	Femmine
61	0,03640	0,03217
62	0,03765	0,03318
63	0,03899	0,03425
64	0,04040	0,03539
65	0,04191	0,03661
66	0,04352	0,03790
67	0,04525	0,03929
68	0,04711	0,04077
69	0,04911	0,04236
70	0,05126	0,04407

GI_Agenzia_Polizza_2f_col

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02632	0,02394
51	0,02700	0,02451
52	0,02772	0,02511
53	0,02848	0,02573
54	0,02927	0,02639
55	0,03011	0,02707
56	0,03099	0,02779
57	0,03192	0,02855
58	0,03291	0,02935
59	0,03395	0,03020
60	0,03506	0,03109

Età	Maschi	Femmine
61	0,03623	0,03204
62	0,03748	0,03304
63	0,03880	0,03410
64	0,04020	0,03524
65	0,04170	0,03644
66	0,04329	0,03773
67	0,04500	0,03910
68	0,04684	0,04057
69	0,04882	0,04214
70	0,05094	0,04383

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02626	0,02390
51	0,02694	0,02446
52	0,02766	0,02506
53	0,02841	0,02568
54	0,02920	0,02633
55	0,03003	0,02701
56	0,03091	0,02773
57	0,03184	0,02849
58	0,03282	0,02928
59	0,03386	0,03012
60	0,03496	0,03101

Età	Maschi	Femmine
61	0,03613	0,03195
62	0,03736	0,03295
63	0,03868	0,03401
64	0,04007	0,03513
65	0,04155	0,03633
66	0,04314	0,03761
67	0,04484	0,03897
68	0,04666	0,04043
69	0,04862	0,04200
70	0,05074	0,04367

GI_Agenzie_Polizze_IT.cdr

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02653	0,02413
51	0,02722	0,02471
52	0,02795	0,02531
53	0,02871	0,02594
54	0,02951	0,02660
55	0,03035	0,02730
56	0,03124	0,02803
57	0,03217	0,02879
58	0,03316	0,02960
59	0,03420	0,03046
60	0,03530	0,03136

Età	Maschi	Femmine
61	0,03646	0,03231
62	0,03769	0,03332
63	0,03900	0,03439
64	0,04038	0,03553
65	0,04184	0,03673
66	0,04338	0,03801
67	0,04503	0,03938
68	0,04678	0,04083
69	0,04863	0,04237
70	0,05059	0,04402

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02636	0,02399
51	0,02704	0,02456
52	0,02776	0,02515
53	0,02851	0,02577
54	0,02930	0,02643
55	0,03013	0,02711
56	0,03100	0,02783
57	0,03192	0,02859
58	0,03289	0,02939
59	0,03392	0,03023
60	0,03500	0,03112

Età	Maschi	Femmine
61	0,03615	0,03206
62	0,03736	0,03305
63	0,03864	0,03410
64	0,04000	0,03522
65	0,04143	0,03641
66	0,04295	0,03767
67	0,04457	0,03901
68	0,04629	0,04043
69	0,04811	0,04195
70	0,05004	0,04357

GI_Agenzia_Polizza_21.tbl

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02627	0,02392
51	0,02695	0,02448
52	0,02766	0,02507
53	0,02841	0,02569
54	0,02919	0,02634
55	0,03002	0,02702
56	0,03088	0,02774
57	0,03180	0,02849
58	0,03276	0,02928
59	0,03378	0,03012
60	0,03485	0,03100

Età	Maschi	Femmine
61	0,03599	0,03193
62	0,03719	0,03292
63	0,03846	0,03396
64	0,03981	0,03507
65	0,04123	0,03625
66	0,04274	0,03750
67	0,04435	0,03883
68	0,04605	0,04024
69	0,04785	0,04175
70	0,04977	0,04335

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02622	0,02387
51	0,02689	0,02443
52	0,02760	0,02502
53	0,02834	0,02564
54	0,02912	0,02628
55	0,02994	0,02696
56	0,03081	0,02767
57	0,03171	0,02842
58	0,03267	0,02921
59	0,03369	0,03004
60	0,03476	0,03092

Età	Maschi	Femmine
61	0,03589	0,03185
62	0,03708	0,03283
63	0,03835	0,03387
64	0,03969	0,03497
65	0,04110	0,03614
66	0,04260	0,03738
67	0,04420	0,03871
68	0,04589	0,04011
69	0,04769	0,04161
70	0,04959	0,04321

GI_Agenzie_Polizza_21.tpl

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CONTROASSICURATA, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0,5%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0,5%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02642	0,02489
51	0,02691	0,02533
52	0,02743	0,02580
53	0,02797	0,02628
54	0,02853	0,02677
55	0,02910	0,02729
56	0,02970	0,02783
57	0,03034	0,02839
58	0,03098	0,02897
59	0,03166	0,02957
60	0,03237	0,03021

Età	Maschi	Femmine
61	0,03310	0,03086
62	0,03387	0,03154
63	0,03467	0,03226
64	0,03551	0,03300
65	0,03637	0,03378
66	0,03729	0,03460
67	0,03825	0,03545
68	0,03923	0,03634
69	0,04029	0,03728
70	0,04139	0,03827

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO , CONTROASSICURATA, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0,5%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0,5%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02618	0,02468
51	0,02666	0,02512
52	0,02717	0,02557
53	0,02769	0,02604
54	0,02823	0,02653
55	0,02880	0,02704
56	0,02939	0,02756
57	0,02999	0,02810
58	0,03062	0,02867
59	0,03129	0,02925
60	0,03197	0,02986

Età	Maschi	Femmine
61	0,03268	0,03050
62	0,03343	0,03117
63	0,03419	0,03186
64	0,03500	0,03258
65	0,03586	0,03335
66	0,03672	0,03412
67	0,03764	0,03495
68	0,03863	0,03583
69	0,03962	0,03672
70	0,04068	0,03767

GI_Agenzia_Padova_21_bil

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CONTROASSICURATA, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0,5%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0,5%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02606	0,02458
51	0,02654	0,02502
52	0,02704	0,02546
53	0,02755	0,02592
54	0,02809	0,02641
55	0,02865	0,02690
56	0,02922	0,02742
57	0,02982	0,02796
58	0,03045	0,02852
59	0,03110	0,02909
60	0,03177	0,02970

Età	Maschi	Femmine
61	0,03248	0,03033
62	0,03320	0,03098
63	0,03396	0,03166
64	0,03476	0,03238
65	0,03559	0,03312
66	0,03645	0,03389
67	0,03736	0,03471
68	0,03830	0,03555
69	0,03929	0,03644
70	0,04035	0,03738

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO , CONTROASSICURATA, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0,5%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0,5%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02598	0,02452
51	0,02646	0,02494
52	0,02695	0,02539
53	0,02746	0,02585
54	0,02800	0,02633
55	0,02855	0,02682
56	0,02912	0,02733
57	0,02971	0,02787
58	0,03034	0,02841
59	0,03097	0,02899
60	0,03164	0,02959

Età	Maschi	Femmine
61	0,03235	0,03021
62	0,03305	0,03085
63	0,03381	0,03153
64	0,03461	0,03224
65	0,03541	0,03297
66	0,03627	0,03374
67	0,03719	0,03456
68	0,03810	0,03538
69	0,03909	0,03626
70	0,04015	0,03720

DI_Agenzia_Palazzo_21.tif

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE, A PREMIO UNICO, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Reversibilità al 100% su assicurato di pari età e sesso diverso
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02208	0,02208
51	0,02258	0,02258
52	0,02310	0,02310
53	0,02365	0,02365
54	0,02422	0,02422
55	0,02482	0,02482
56	0,02545	0,02545
57	0,02611	0,02611
58	0,02680	0,02680
59	0,02753	0,02753
60	0,02830	0,02830

Età	Maschi	Femmine
61	0,02912	0,02912
62	0,02998	0,02998
63	0,03089	0,03089
64	0,03185	0,03185
65	0,03288	0,03288
66	0,03397	0,03397
67	0,03513	0,03513
68	0,03637	0,03637
69	0,03770	0,03770
70	0,03912	0,03912

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE, A PREM IO UNICO, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Reversibilità al 100% su assicurato di pari età e sesso diverso
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02196	0,02196
51	0,02245	0,02245
52	0,02297	0,02297
53	0,02351	0,02351
54	0,02407	0,02407
55	0,02466	0,02466
56	0,02528	0,02528
57	0,02593	0,02593
58	0,02662	0,02662
59	0,02734	0,02734
60	0,02810	0,02810

Età	Maschi	Femmine
61	0,02890	0,02890
62	0,02975	0,02975
63	0,03065	0,03065
64	0,03160	0,03160
65	0,03261	0,03261
66	0,03368	0,03368
67	0,03482	0,03482
68	0,03604	0,03604
69	0,03734	0,03734
70	0,03874	0,03874

GI_Appendice_Polizza_21.pdf

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA R EVERSIBILE, A PREMIO UNICO, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Reversibilità al 100% su assicurato di pari età e sesso diverso
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02190	0,02190
51	0,02239	0,02239
52	0,02290	0,02290
53	0,02344	0,02344
54	0,02400	0,02400
55	0,02459	0,02459
56	0,02520	0,02520
57	0,02585	0,02585
58	0,02653	0,02653
59	0,02725	0,02725
60	0,02800	0,02800

Età	Maschi	Femmine
61	0,02880	0,02880
62	0,02964	0,02964
63	0,03053	0,03053
64	0,03147	0,03147
65	0,03247	0,03247
66	0,03354	0,03354
67	0,03467	0,03467
68	0,03588	0,03588
69	0,03717	0,03717
70	0,03855	0,03855

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA R EVERSIBILE, A PREM IO UNICO, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Reversibilità al 100% su assicurato di pari età e sesso diverso
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02186	0,02186
51	0,02235	0,02235
52	0,02286	0,02286
53	0,02339	0,02339
54	0,02395	0,02395
55	0,02454	0,02454
56	0,02515	0,02515
57	0,02579	0,02579
58	0,02647	0,02647
59	0,02718	0,02718
60	0,02794	0,02794

Età	Maschi	Femmine
61	0,02873	0,02873
62	0,02957	0,02957
63	0,03045	0,03045
64	0,03139	0,03139
65	0,03239	0,03239
66	0,03344	0,03344
67	0,03457	0,03457
68	0,03577	0,03577
69	0,03705	0,03705
70	0,03842	0,03842

GI_Agenzia_Polizza_2t_col

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02528	0,02247
51	0,02592	0,02297
52	0,02658	0,02349
53	0,02728	0,02404
54	0,02801	0,02461
55	0,02878	0,02521
56	0,02959	0,02584
57	0,03044	0,02649
58	0,03134	0,02719
59	0,03229	0,02791
60	0,03330	0,02868

Età	Maschi	Femmine
61	0,03436	0,02949
62	0,03549	0,03034
63	0,03669	0,03124
64	0,03795	0,03220
65	0,03929	0,03321
66	0,04072	0,03428
67	0,04225	0,03543
68	0,04389	0,03665
69	0,04566	0,03795
70	0,04755	0,03934

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02517	0,02240
51	0,02580	0,02290
52	0,02646	0,02342
53	0,02715	0,02397
54	0,02787	0,02453
55	0,02864	0,02513
56	0,02944	0,02575
57	0,03028	0,02640
58	0,03117	0,02709
59	0,03211	0,02781
60	0,03311	0,02857

Età	Maschi	Femmine
61	0,03416	0,02937
62	0,03528	0,03022
63	0,03646	0,03111
64	0,03771	0,03206
65	0,03903	0,03307
66	0,04044	0,03413
67	0,04195	0,03527
68	0,04357	0,03647
69	0,04531	0,03776
70	0,04717	0,03914

GI_Agenzie_Polizza_XI_col

GENERALI

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02512	0,02237
51	0,02574	0,02287
52	0,02640	0,02339
53	0,02709	0,02393
54	0,02781	0,02450
55	0,02857	0,02509
56	0,02936	0,02571
57	0,03020	0,02636
58	0,03109	0,02704
59	0,03202	0,02776
60	0,03301	0,02852

Età	Maschi	Femmine
61	0,03406	0,02932
62	0,03517	0,03016
63	0,03635	0,03105
64	0,03759	0,03200
65	0,03890	0,03300
66	0,04031	0,03406
67	0,04181	0,03519
68	0,04341	0,03639
69	0,04513	0,03767
70	0,04698	0,03905

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO IN CASO DI LTC, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA A TASSO TECNICO 0%
Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Importo della rendita annua vitalizia per 1 Euro di capitale
Tavole a62d - tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	0,02508	0,02235
51	0,02571	0,02285
52	0,02636	0,02336
53	0,02704	0,02390
54	0,02776	0,02447
55	0,02852	0,02506
56	0,02931	0,02568
57	0,03015	0,02633
58	0,03103	0,02701
59	0,03197	0,02773
60	0,03295	0,02848

Età	Maschi	Femmine
61	0,03400	0,02928
62	0,03510	0,03012
63	0,03627	0,03101
64	0,03751	0,03195
65	0,03882	0,03295
66	0,04021	0,03401
67	0,04171	0,03513
68	0,04330	0,03633
69	0,04502	0,03761
70	0,04686	0,03898

GI_Agenzia_Polizza_Vr_col

ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico:
- rivalutabile;
- rivalutabile certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
- rivalutabile reversibile;
- rivalutabile con controassicurazione;
- rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).

ed. 01/19

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

GENERALI

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo della prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita. Nel caso di rendita reversibile sono presenti due assicurati: l'assicurato principale e l'assicurato reversionario (o semplicemente "reversionario"); quest'ultimo è la persona fisica, designata dall'assicurato principale, che subentra in assicurazione in caso di premorienza di quest'ultimo.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data di riferimento per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Gestione separata di attivi	Speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Reversionario	Vedere definizione di "Assicurato"
Ricorrenza annuale di rivalutazione	Data, stabilita dal contratto, alla quale viene riconosciuta la rivalutazione delle prestazioni assicurate.
Tasso tecnico	Rendimento minimo che viene riconosciuto da Generali Italia già all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione del premio dovuto dal contraente a fronte della rendita inizialmente assicurata.

PARTE I – PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Art. 1 Prestazioni

Il presente contratto prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali Generali Italia si obbliga a pagare ai beneficiari designati una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile sulla testa degli assicurati definiti in contratto che siano inseriti in assicurazione su indicazione del contraente.

Il contraente può richiedere, in relazione al singolo assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile controassicurata di minore importo con restituzione, in caso di decesso, della differenza, se positiva, tra:
 - il premio rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data del decesso e
 - il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data del decesso con il numero di rate effettivamente pagate.
d) una rendita annua vitalizia rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale (come disciplinata al successivo art. 2) di minor importo, anche reversibile. In questo caso Generali Italia paga:
 - come "prestazione in caso di vita dell'assicurato principale" una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile sulla testa dell'assicurato principale fino a che questo è in vita, eventualmente reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo assicurato (reversionario) fino che questo è in vita;
 - come "prestazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale" una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita. Nel caso della rendita reversibile, la maggiorazione dell'importo erogato opera esclusivamente nel caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato principale; in caso di decesso dell'assicurato principale, per il quale risultava in essere uno stato di non autosufficienza, la rendita erogabile alla testa reversionaria verrà calcolata a partire dall'importo iniziale della rendita assicurata, rivalutata fino alla data dell'evento e secondo la percentuale di reversibilità prevista.

Gli importi conseguenti all'esercizio delle facoltà sopra indicate verranno determinati sulla base degli stessi criteri attuariali adottati per la tariffa utilizzata.

L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita si ottiene dividendo il premio versato a Generali Italia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato nel contratto rilasciato da Generali Italia, corrispondente all'età - opportunamente rettificata come indicato nel contratto stesso - ed al sesso dell'assicurato.

In caso di rendita reversibile, il suddetto tasso viene determinato anche con riferimento all'età - opportunamente rettificata come indicato nel contratto di assicurazione - e al sesso della testa reversionaria e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa.

I tassi di conversione in rendita di cui sopra sono adottati da Generali Italia relativamente al periodo di durata del contratto.

Entro i sei mesi precedenti la scadenza di validità dei coefficienti, Generali Italia comunicherà al contraente i nuovi coefficienti di conversione che resteranno in vigore per il periodo di durata successivo.

La rendita iniziale sarà rivalutata a ciascuna ricorrenza annuale della rendita secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione di cui al successivo Art. 16.

La ricorrenza annuale di rivalutazione coincide, sia per la posizione relativa alla prestazione in caso di vita sia per la posizione relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza, con l'anniversario della data di decorrenza della posizione relativa alla prestazione in caso di vita così come determinata al successivo Art. 3.

Art. 2 Rendita con maggiorazione dell'importo in caso di non autosufficienza (LTC)

a) Limiti di ingresso in assicurazione

Non sono assicurabili i soggetti per i quali sussista già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, così come definita alla successiva lettera d) del presente articolo.
Qualora, in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulti anteriore alla richiesta di ingresso in assicurazione, Generali Italia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale e restituirà al contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui all'articolo 1, lettera d) secondo punto delle Condizioni di assicurazione versato al momento dell'ingresso in assicurazione.
A decorrere dal verificarsi dell'evento di cui al paragrafo precedente, resta inteso che Generali Italia non garantirà più per il futuro all'assicurato principale la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera d).

b) Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato principale

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato principale devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.

c) Limiti di età
Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati di cui al primo comma dell'art.1 aventi un'età (età calcolata in anni e mesi) non superiore a 70 anni.

d) Perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale
La perdita di autosufficienza dell'assicurato principale nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando l'assicurato principale, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- igiene del corpo
- mobilità
- continenza
- bere e mangiare.

La perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione viene riconosciuta quando l'assicurato principale abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella in allegato I.

e) Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale
La prestazione in forma di rendita in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell'assicurato principale non opera qualora la perdita di autosufficienza sia causata da:
1) attività dolosa dell'assicurato principale/ beneficiario;
2) partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi;

In questi casi Generali Italia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale e restituirà al contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui al precedente articolo 1, lettera d) secondo punto versato al momento dell'ingresso in assicurazione.
A decorrere dal verificarsi dell'evento di cui al paragrafo precedente, resta inteso che Generali Italia non garantirà più per il futuro all'assicurato principale la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera d).

Nel caso in cui si verifichi la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi cinque anni, Generali Italia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale, così come indicata al precedente art. 1, lettera d) primo punto e restituirà al contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui al precedente articolo 1, lettera d) secondo punto versato al momento dell'ingresso in assicurazione.

f) Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza
Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale, il contraente o l'assicurato principale stesso devono richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento a Generali Italia, eventualmente su apposito modulo fornito dalla stessa (Modello GVVA 24), a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante con facoltà di utilizzo dell'apposito modello (Modello GVVA 25) anch'esso fornito da Generali Italia. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte di Generali Italia che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

Generali Italia si riserva di richiedere all'assicurato principale informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici Generali Italia comunica per iscritto al contraente o all'assicurato principale, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

In caso di accertamento dello stato di non autosufficienza Generali Italia, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'accertamento, erogherà la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera d) secondo punto comprensiva delle eventuali rate scadute tra la data di decorrenza, così come definita al successivo art. 3, e quella di conclusione dell'accertamento.

g) Rivedibilità dello stato di non autosufficienza
Nel periodo di erogazione della rendita, Generali Italia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'assicurato principale, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. Generali Italia si riserva comunque la possibilità di richiedere all'assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella in allegato I, cessa immediatamente l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza di cui al precedente art. 1 , lettera d) secondo punto.

h) Controversie
Nel caso in cui la perdita di autosufficienza permanente non venga riconosciuta da Generali Italia ovvero, ai sensi della precedente lettera g), cessi l'erogazione della prestazione, l'assicurato principale ha facoltà di promuovere, mediante

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla sede di Generali Italia[1] la decisione di un Collegio medico, composto di tre medici, di cui uno nominato da Generali Italia, l'altro dall'assicurato principale o - su sua delega - dal contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti.

In caso di mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Art. 3 Decorrenza e durata delle posizioni individuali

Ciascuna singola posizione individuale riferita alla prestazione in caso di vita nell'ambito del contratto collettivo avrà decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Nel caso in cui la rendita si riferisca alla prestazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale, la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.

Art. 4 Pagamento delle prestazioni

Ciascuna rendita verrà erogata con la rateazione prevista nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia. Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di vita viene effettuato in via posticipata.

Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza viene effettuato in via anticipata.

Il pagamento della rendita erogabile in caso di vita termina:
- con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'assicurato principale, oppure
- in caso di rendita reversibile, con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso del reversionario, se successiva al decesso dell'assicurato principale, oppure
- in caso di rendita certa, con l'ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo

Il pagamento della rendita erogabile in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato principale termina con l'ultima scadenza di rata precedente la decesso dell'assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.

In ogni caso, per tutte le prestazioni sopra indicate, l'erogazione della rendita cesserà dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio del certificato di esistenza in vita dell'assicurato principale o del reversionario.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono erogate da Generali Italia al beneficiario

Art. 5 Beneficiari

Beneficiario delle prestazioni del presente contratto è il contraente.

Art. 6 Dichiarazioni del Contraente

Il contraente, all'atto della stipula del contratto di assicurazione, si impegna a comunicare a Generali Italia i seguenti dati relativi agli assicurati ed alle eventuali teste reversionarie: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, importo di premio, percentuale di reversibilità.

Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'assicurato o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo della rendita.

[1] La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Il contraente si impegna a fornire con frequenza annuale i certificati di esistenza in vita dell'assicurato e del reversionario e a comunicare tempestivamente i decessi.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente sarà responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.
Laddove gli assicurati siano beneficiari delle prestazioni, sarà obbligo del contraente, in occasione del loro inserimento in copertura, raccogliere e fornire a Generali Italia le informazioni sull'eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera degli assicurati stessi.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7 Decorrenza e durata del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il contraente appone la firma nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.
La data di decorrenza del contratto è quella indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

Il presente contratto rimane in vigore per un periodo di anni cinque.

Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal contraente per le posizioni individuali che sono in vigore alla data della disdetta, rimarranno in essere alle condizioni del contratto.

Art. 8 Proroga automatica della scadenza

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno a meno che non venga disdettato da una delle parti contraenti, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R.

Ad ogni rinnovo contrattuale verranno applicate nel corso di esecuzione del contratto, le eventuali modifiche stabilite dagli organi preposti al controllo dell'attività assicurativa, concernenti le condizioni tariffarie e le condizioni di assicurazione.

Il contratto sarà immediatamente risolto qualora durante il periodo di proroga non siano più attive tutte le posizioni assicurative individuali e non siano stati versati premi nell'ultimo triennio.

PARTE II – PREMI

Art. 9 Premi, mezzi di versamento e caricamento applicato

Generali Italia si impegna a pagare ai singoli assicurati le rendite oggetto del contratto a fronte del versamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.

Generali Italia rilascerà una quietanza a fronte del versamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse.

Per l'elaborazione dei tassi di conversione in rendita di cui all'art. 1 è stata adottata la tavola di sopravvivenza A62D e applicato un caricamento complessivo sul premio del:

- 2,96% per le tipologie di rendita vitalizia semplice, certa 5 anni, certa 10 anni, reversibile e controassicurata;
- 3,20% per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza.

Il Contraente esegue il versamento del premio unico relativo alla posizione assicurativa per la quale richiede l'ingresso in assicurazione al momento della trasmissione a Generali Italia delle informazioni di cui al precedente art. 6.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato[2];
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale[3] intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario[4];
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- pagamento in pari data di polizza/e emessa/e da Generali Italia.

Nel caso di versamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i versamenti avvengano tramite P.O.S., assegno o bonifico, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario nei casi previsti.

All'atto dell'emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento del premio esclusivamente un conto corrente direzionale.

Non è possibile versare i premi in contanti.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento.

Art. 10 Modifica dei tassi di premio

I tassi di premio possono essere modificati, alla scadenza del contratto di assicurazione, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.

Le eventuali modifiche verranno applicate agli assicurati inseriti successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al contraente da effettuarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, il contraente può esercitare la facoltà di recesso, a mezzo di lettera raccomandata, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione delle modifiche stesse.

PARTE III – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 11 Riscatto

Le assicurazioni oggetto di questo contratto non ammettono valore di riscatto.

Art. 12 Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del contraente, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 13 Riservatezza dei dati personali

Il Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'nformativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e a restituire a Generali Italia il consenso dell'Assicurato.

Art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).
Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente[5].

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

[2] Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
[3] In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
[4] Vedi nota 2.
[5] Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 15 Documentazione da consegnare agli assicurati

Nel caso in cui l'assicurato sostenga in tutto o in parte il premio o sia portatore di un interesse alla prestazione, il contraente si impegna a consegnare a ciascun assicurato le Condizioni di assicurazione.

Qualora gli assicurati sostengano, in tutto o in parte, l'onere connesso al versamento del premio o siano portatori di un interesse alla prestazione, il contraente si impegna inoltre a sottoporre all'assicurato il questionario di valutazione dell'adeguatezza allegato al contratto e a restituire a Generali Italia il questionario compilato.

Nel caso in cui l'assicurato sostenga in tutto o in parte il premio o sia portatore di un interesse alla prestazione, l'assicurato ha la possibilità, collegandosi al sito internet www.generali.it, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

Il Contraente si impegna a comunicare agli assicurati eventuali trasferimenti di agenzia ed operazioni societarie straordinarie.

PARTE IV – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 16 Clausola di rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Generali Italia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono.
A tal fine Generali Italia gestirà le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione "RENDIGEN", disponibile sul sito internet www.generali.it.

a) Misura della rivalutazione
Generali Italia dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati nel Regolamento.
La certificazione - di cui al Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.

Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata - nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita - del rendimento trattenuto da Generali Italia.

Tale rendimento trattenuto è pari a 1 punto percentuale assoluto.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 2,10% ed inferiore al 2,20% (intervallo di rendimento), il tasso di rendimento trattenuto sopra indicato è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita – tasso tecnico – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

b) Rivalutazione della rendita assicurata
Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera a).

PARTE V – PAGAMENTI DI GENERALI ITALIA

Art. 17 Pagamenti di Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento debbono essere inviate in forma scritta a Generali Italia[6] - direttamente o tramite l'agenzia cui è assegnato il contratto – unitamente ai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, i quali dovranno presentare anche la fotocopia di un documento d'identità valido e relativo codice fiscale, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti.

[6] V. nota 1.

Inoltre, ad ogni ricorrenza annuale della rendita, deve essere consegnato a Generali Italia il certificato di esistenza in vita dell'assicurato.

Generali Italia si riserva di richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell'assicurato e del reversionario.

Il pagamento della rendita viene eseguito alla scadenza delle rate convenute in contratto.

Generali Italia esegue il pagamento della prima rata di rendita entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione prevista e di quelle successive entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione prevista. Decorsi tali termini sono dovuti gli interessi legali, a partire dai termini stessi, a favore degli aventi diritto.

Art. 18 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Generali Italia non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Generali Italia a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

ALLEGATO I

Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

Grado	Attività	Punti
Farsi il bagno		
1°	l'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo	0
2°	l'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno	5
3°	l'Assicurato necessità di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	10
Vestirsi e svestirsi		
1°	l'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo	0
2°	l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo	5
3°	l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	10
Igiene del corpo		
1°	l'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno	0
2°	l'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	5
3°	l'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3)	10
Mobilità		
1°	l'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi	0
2°	l'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto	5
3°	l'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi	10
Continenza		
1°	l'Assicurato è completamente continente	0
2°	l'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno	5
3°	l'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia	10
Bere e mangiare		
1°	l'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti	0
2°	l'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere	5
3°	l'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale	10



generali.it

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata
Data di realizzazione: 01/01/2019
(il DIP Vita aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041/5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2017: € 10.911.136.059 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 8.697.146.384 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.211.641.599
Requisito patrimoniale minimo: € 2.835.759.583
Fondi propri ammissibili: € 18.503.266.134
Indice di solvibilità (solvency ratio): 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Rivalutazione delle prestazioni
Il contratto prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata RENDIGEN.
Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.
L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.
Il rendimento attribuito al contratto si ottiene diminuendo il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata di un valore, trattenuto da Generali Italia, espresso in punti percentuali. Il valore trattenuto è così determinato:

Valore trattenuto		1,00%
	Se rendimento della gestione separata ≥ 2,10% e < 2,20%	+ 0,02%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,02%

La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita – tasso tecnico – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse. Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.
Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione come sopra definita.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	**Denuncia di sinistro:** nel caso di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale, il contraente o l'assicurato principale stesso devono richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento a Generali Italia, eventualmente su apposito modulo fornito dalla stessa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante con facoltà di utilizzo dell'apposito modello anch'esso fornito da Generali Italia. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte di Generali Italia che, in ogni caso, non può superare i sei mesi. Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.
	Liquidazione della prestazione: Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e dalla scadenza delle rate di rendita.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Rimborso	Non sono previste forme di rimborso dei premi versati.
Sconti	Generali Italia può applicare in autonomia eventuali sconti di premio, la cui misura sarà espressamente indicata nel contratto di assicurazione stipulato dal contraente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Sospensione	Non prevista.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non prevista.
Recesso	Non previsto.
Risoluzione	Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.

Sono previsti riscatti o riduzioni? [] SI [X] NO

Valori di riscatto e riduzione	Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.
Richiesta di informazioni	Non essendo previsti riscatti o riduzioni non sono disponibili informazioni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto assicurativo è rivolto a clienti retail o professionali con esigenza di protezione tramite l'erogazione di una rendita immediata a favore di una pluralità di soggetti legati al contraente, come ad esempio i Fondi pensione per l'erogazione delle rendite ai propri iscritti.

Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul premio

Caricamenti percentuali sul premio	1,75%

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa	per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza: 1,50%
	per tutte le altre tipologie di rendita: 1,25%

Costi di intermediazione
Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 34,29%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi al contratto o a un servizio assicurativo, inerenti l'Impresa o un suo Intermediario, devono essere trasmessi per iscritto a Generali Italia con una delle seguenti modalità: • per posta a "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 - Roma – CAP 00187" • via mail al seguente indirizzo: reclami.it@generali.com • tramite la pagina dedicata nel sito internet di Generali Italia, cui si rimanda anche per maggiori approfondimenti: http://www.generali.it/Info/Reclami/ La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o riposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it** . Info su: **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di polizza. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e può essere soggetto a modifiche in futuro. **Tassazione delle prestazioni assicurate** Le somme dovute dalla Società e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue: A) in casi di conversione del montante afferente a previdenza complementare 1. la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all'87,5% del suo ammontare; 2. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l'1/1/2000 e il 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali; 3. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 4. la componente di rendita derivante dal rendimento finanziario relativo ai montanti maturati dopo il 31/12/2000, è soggetta a imposta sostitutiva con aliquota tempo per tempo vigente. B) negli altri casi la compagnia non è sostituto d'imposta. Le somme dovute da Generali Italia in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale e corrisposte in forma di rendita vitalizia non sono soggette a tassazione.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE A CIASCUN ASSICURATO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata
Data di realizzazione del documento : 01/01/2019
(il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico.

Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Questo prodotto prevede, a fronte del versamento da parte del contraente di un premio unico, per ciascun assicurato, il pagamento ai beneficiari di una **rendita vitalizia rivalutabile**, corrisposta in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente.

Il contraente può richiedere, in relazione al singolo assicurato, che, in luogo della rendita di cui sopra, sia erogata:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile controassicurata di minore importo con restituzione, in caso di decesso, della differenza, se positiva, tra:
 - il premio rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data del decesso e
 - il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data del decesso con il numero di rate effettivamente corrisposte;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile, con maggiorazione in caso di perdita permanente di autosufficienza dell'assicurato principale, di minor importo, anche reversibile.

Che cosa NON è assicurato?

Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza non sono assicurabili:

× Le persone per le quali sussista già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione;
× Le persone che momento della richiesta di ingresso in assicurazione hanno più di 70 anni.

Ci sono limiti di copertura?

Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza sono previste le seguenti esclusioni per specifiche cause di perdita dell'autosufficienza:

! attività dolosa dell'assicurato principale / beneficiario;
! partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi;
! sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, sorta entro cinque anni dall'ingresso in assicurazione.

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo.

Che obblighi ho?

Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete.
Per tutti i pagamenti diversi da quello della rendita vitalizia a favore dell'assicurato principale, il contraente deve presentare a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto richiesta scritta accompagnata dal documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto.
Inoltre, annualmente, il contraente deve presentare il certificato di esistenza in vita di ciascun assicurato.
In caso di decesso dell'assicurato, il contraente deve presentare il certificato di morte e le informazioni e la documentazione relative al testamento e all'individuazione dei beneficiari.

Quando e come devo pagare?

Il Contraente deve versare il premio unico relativo alla posizione assicurativa per la quale richiede l'ingresso in assicurazione al momento della richiesta stessa.
Il premio è determinato, per ciascun assicurato, in relazione alla tipologia di rendita scelta, al suo ammontare, alla rateazione di erogazione, al sesso ed all'età dell'assicurato.
I premi possono essere versati all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure a Generali Italia.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale

All'atto dell'emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento dei premi esclusivamente un conto corrente direzionale.

Non è possibile il versamento dei premi in contanti.

Non è prevista la possibilità di frazionamento dei premi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per ciascun assicurato la copertura avrà decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).
Nel caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Qualora sia scelta la modalità di versamento:

- P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario
- bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il contraente appone la firma nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia. La data di decorrenza del contratto è indicata nel contratto stesso e la durata contrattuale è pari a cinque anni, con tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Il contraente può interrompere il tacito rinnovo del contratto dandone disdetta, da inviare con raccomandata a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza dello stesso.
Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal contraente per le posizioni individuali in vigore alla data della disdetta, rimarranno in essere, alle condizioni del contratto, fino alla loro rispettiva scadenza.

Sono previsti riscatti o riduzioni? SI [] NO [x]

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.